



COMUNE DI SANTA ELISABETTA
(Prov. Di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE CIMITERIALI DESTINATE ALLE REALIZZAZIONE DI CAPPELLE FUNERARIE DI FAMIGLIA

Questa Amministrazione comunale dispone di alcune aree cimiteriali da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia secondo quanto previsto nel REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO COMUNALE approvato con delibera di C.C. n. 3 del 23/03/2010.

Ai sensi dell'art. 39 del suddetto regolamento, le aree vengono concesse in uso temporaneo per novantanove (99) anni per la realizzazione di sepolture plurime di famiglia, per tumulazione in cappella, edicola o monumento.

La concessione dell'area può essere fatta in favore di un capofamiglia, e può essere concessa anche a due o più capofamiglia congiuntamente fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione gli oneri della manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo il caso sopravvenuta eredità.

La concessione deve risultare da atto pubblico, le spese per la stipula dell'atto sono a carico del concessionario.

Con il presente bando pubblico vengono messi all'asta con il metodo del massimo aumento, rispetto al prezzo a base d'asta, n. 8 lotti individuati con un il proprio rispettivo numero e dimensione in mq. come di seguito riportato e come indicate nella planimetria.:

Lotto n 1	Mq 35.00
Lotto n 2	Mq 30,00
Lotto n 3	Mq 30,00
Lotto n 4	Mq 17.43
Lotto n 5	Mq 13.00
Lotto n 6	Mq 24,48
Lotto n 7	Mq 24.48
Lotto n 8	Mq 22.75

L'aggiudicazione del lotto avverrà in favore della concorrente che avrà offerto il prezzo percentuale più alto rispetto al prezzo posto a base d'asta da questo U.T.C. pari a euro* mq. di €300,00.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Possono essere presentate nella stessa seduta più richieste, una per ogni lotto, ed in caso di più aggiudicazioni, l'aggiudicatario procederà, in fase di gara a scegliere quale lotto accettare, nella stessa seduta si procederà quindi all'assegnazione del lotto non accettato dal primo aggiudicatario al secondo in graduatoria.

In caso di pari offerta si procede rispetto alla data anagrafica del richiedente.

A tal fine, chi ha interesse dovrà far pervenire entro le **ore 9.00 del giorno**

:27.01.2023, in plico sigillato contenente i seguenti documenti:

1. OFFERTA, (ALL. A) debitamente sottoscritta, contenente il rialzo percentuale sull'importo a base d'asta per € al mq. **(Una per ogni lotto);**
2. DICHIARAZIONE, (ALL. B) sottoscritta dal richiedente, come da modello allegato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento, con la quale la ditta attesti:

- A. Di essere a conoscenza del regolamento per la gestione del servizio di polizia mortuaria e per la concessione di loculi ed aree per sepolture private nel cimitero comunale approvato con delibera di C.C.. n. 3 del 23/03/2010 e di accettarlo in ogni parte.
- B. Di non trovarsi nella condizione d'incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689;
- C. Di obbligarsi a presentare progetto nei termini stabiliti di sei (6) mesi dalla data di stipula del contratto e iniziare l'opera entro i successivi sei (6) mesi e concluderli entro tre (3) anni dall'inizio dei lavori. Scaduto detto termine la concessione si intende decaduta e può essere rinnovata una sola volta previo pagamento del 30% della fideiussione versata.
- D. Di non essere già concessionario, nell'ambito del proprio nucleo cimiteriale di altra concessione di area cimiteriale per la realizzazione di tombe gentilizie.

Sul plico contenente l'offerta deve chiaramente risultare, oltre all' indicazione del mittente, la seguente dicitura: ***Contiene offerta per l'aggiudicazione di un lotto cimiteriale.***

Le operazioni di gara si svolgeranno alle ore 11:00, del 31.01.2023, nell'U.T.C.;

Avvertenza:

E' possibile allegare al plico anche più offerte purché individuate per ogni lotto che si intende avere in concessione con rialzi percentuali anche di differente percentuale.

- copia mod. Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- copia mod. offerta.
- Stralcio del Regolamento di polizia cimiteriale.



IL Responsabile P.O.
dell'Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Giuseppe Gueli



COMUNE DI SANTA ELISABETTA
(Prov. Di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO COMUNALE approvato con delibera di C.C. n. 3 del 23/03/2010.

Art. 38

L'area per la costruzione di sepolture, di famiglia può concedersi, secondo le disponibilità , e nei modi e nei termini fissati dal successivo art 39.

L'area viene concessa in uso temporaneo per novantanove anni per la realizzazione di un sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione consistente in cappella, edicola o monumento.

La concessione dell' area può essere fatta in favore di un capofamiglia, e può essere concessa anche a due o più capofamiglia congiuntamente fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione gli oneri della manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo il caso sopravvenuta eredità .

La concessione deve risultare da atto pubblico, le spese per la stipula dell' atto sono a carico del concessionario.

Art. 39

Il piano di lottizzazione dell' area libera del cimitero Comunale prevederà la individuazione dei lotti edificabili per la realizzazione di cappelle private.

Detti lotti, prima della realizzazione di alcune indispensabili opere di urbanizzazione primaria quali, la realizzazione del viale di accesso lato monte, il livellamento delle aree nel rispetto delle quote dei viali fissati nel piano di lottizzazione e la ripresa dei muri perimetrali del cimitero, frazionamento delle aree potranno aggiudicarsi ai privati capofamiglia mediante asta pubblica.

La modalità per la partecipazione all' asta pubblica verranno fissate in apposito bando di gara.

Il prezzo base per la concessione dei lotti verrà fissato dall' U. T. C. in proporzione al costo preventivato dal Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare e al frazionamento dell'area.

Il prezzo di concessione potrà subire una variazione a seguito della realizzazione delle opere di cui sopra con percentuale da indicare nel bando di gara; in caso di variazioni in aumento superiore a tale percentuale l'aggiudicatario ha facoltà di recesso.

Art. 40

I concessionari dei lotti dovranno provvedere a loro cura e spese alla stipula dell'atto pubblico di concessione.

L'atto di concessione potrà essere stipulato soltanto successivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste.

Art.41

Dopo la stipula dell' atto pubblico di concessione del lotto, contemporaneamente ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o entro sei mesi dalla data di collaudo delle

stesse, il concessionario del lotto o il suo erede deve presentare il progetto esecutivo della cappella di famiglia ed ottenere tutti i pareri e N.O. necessari compreso il rilascio della concessione edilizia. Per il rilascio della C. E. il concessionario deve depositare una cauzione o polizza fideiussoria a garanzia della effettiva realizzazione dell'opera pari al costo di costruzione dell'opera desunto da apposito computo metrico.

I lavori devono iniziare nei successivi sei mesi e concludersi entro tre anni dall'inizio dei lavori.

Scaduto detto termine la concessione si intende decaduta e può essere rinnovata una sola volta previo pagamento del 30% della fideiussione versata.

Art. 42

La costruzione delle cappelle deve rispettare le normative fissate nei vigenti regolamenti edilizi, nel regolamento di polizia mortuaria e d'igiene nonché le normative in zona sismica ed in zone sottoposte a vincoli paesaggistici.

La costruzione deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi realizzabili in ciascuna tomba non può superare quello di dodici.

Se la concessione dell'area è fatta in favore di più capi famiglia il suddetto numero va riferito a ciascun capo famiglia.

Eseguiti i lavori il comune, previo accertamento della regolarità delle opere, rilascia

L'autorizzazione all'uso della sepoltura; prima del rilascio di detta autorizzazione non è consentito tumulare salme. con il rilascio dell'autorizzazione all'uso della sepoltura viene svincolato il deposito cauzionale versato al momento del rilascio della concessione edilizia.

Art. 43

La concessione delle aree per la realizzazione di sepolture di famiglia si intende fatta "iure sanguinis" fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di successione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, s'intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti e i congiunti di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario di origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione così anche eventuali maggiori limitazioni.

Se i titolari, per concessione o successione sono diversi, questi entro un anno devono designare uno fra essi che assume verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in mancanza provvede a tale designazione il funzionario comunale.

Art. 44

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione "iure sanguinis" e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti "iure hereditatis".

Art. 45

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti, delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione della sepoltura stessa.

Il richiedente la tumulazione in una tomba di famiglia deve provare il suo diritto.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario o divisione dei loculi ed assegnazione delle quote, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di morte.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi realizzati, tenendo conto del rinnovo di cui al successivo art.46

Art. 46

Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo per . salma di altro avente diritto, quanto siano decorsi almeno trenta anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o singole cellette.

Art. 47

Il concessionari ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorsa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si provvede nel rispetto delle vigenti normative in materia e del presente regolamento non esclusa la decadenza della concessione stessa. Nel caso in cui la sepoltura è divenuta poco sicura o indecorosa il Sindaco può sospendere la tumulazione delle salme ed ordinare l' esecuzione dei lavori occorrenti.

Art. 48

Il concessionario di area per la costruzione di una sepoltura di famiglia sulla quale non sono state realizzate opere, può rinunciare alla stessa in favore del Comune e mai in favore di terzi.

- a) Se la rinuncia avviene prima dei termini fissati per l' inizio dei lavori viene rimborsata il 90% della somma versata per la concessione dell'area e l'intera fideiussione senza interessi.
- b) Se la rinuncia avviene dopo la scadenza dei termini fissati per l'inizio dei lavori (art.41) viene rimborsata solo il 70% della somma versata per la concessione e l'intera fideiussione senza interessi.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa rinunciando anche alla concessione dell'area in favore del Comune e non di terzi viene rimborsata il 50% della somma versata per la concessione dell' area e delle spese documentate per la costruzione realizzata.

Viene incamerata l'intera somma depositata come cauzione.

Il concessionario ha diritto al recupero dei materiali giacenti in cantiere e non utilizzati.

Il Comune può decidere con delibera G.M. di procedere alla concessione delle aree oggetto di rinuncia o riavute per decadenza della concessione stessa previo avviso di nuova asta pubblica. Anche le sepolture di famiglia in parte o interamente costruite restituite al Comune per rinuncia o per decadenza possono essere riconcesse a terzi previo avviso di nuova asta pubblica.

La rinuncia dell'area e della tomba costruita deve risultare da atto pubblico, le spese sono a carico del rinunciatario.

Art. 49

La concessione dell'area per la realizzazione di una tomba di famiglia e la sepoltura stessa può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) Per inadempienza dei doveri di cui all'art. 41 in ordine ai termini per la costruzione della tomba; in tal caso è corrisposto il rimborso di cui all'art. 48 1° comma lett. b
- b) Per soppressione del cimitero come precisato dall'art. 53 del presente regolamento prev10 rimborso dell'intera somma versata.
- c) Per abbandono della sepoltura dipendente da incuria o morte di tutti gli aventi diritto. La decadenza è adottata con determina del responsabile previa diffida agli interessati.

Nel caso di abbandono viene posto avviso sulla tomba e all'albo pretorio indicante l'inizio della procedura di decadenza per abbandono.

Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo ove non ricorrono nuove circostanze è dichiarata la decadenza del diritto d'uso della tomba.

La decadenza nel caso di cui ai punti c) non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 50

Pronunciata la decadenza della concessione d'uso di una tomba di famiglia il Comune provvede alla estumulazione delle salme. Se la mineralizzazione risulta completa i resti vengono depositati nelle cassette per resti o nell'ossario generale, se invece non è completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro in campo comune per il periodo necessario alla mineralizzazione e solo dopo i resti vengono depositati nell' ossario generale o nelle cassette.

Art. 51

La trasmissione del diritto d' uso di una tomba di famiglia deve essere comprovata da titoli regolari quali :

- a) atto di successione dal quale risulti la successione fino agli attuali eredi e l' attestazione espressa che non esistono altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia o estratto del testamento. Contratto in copia autentica di cessione del diritto d'

uso gratuito da parte del concessionario in favore di terzi per motivi familiari o di amicizia.

Art. 52

Il titolare di sepoltura di famiglia , salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria per un anno, la salma o i resti di persona estranea alla famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia . La concessione del consenso è strettamente personale senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza a favore di altra salma cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

Per il consenso si richiede un atto del titolare in bollo e registrato nel quale risultino le ragioni che lo giustifichino.

Se la sepoltura è divisa fra varie persone occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato.

Art. 53

Qualora il cimitero per vari motivi, non risulta più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie prescritte dal T. U. sanitarie, dal Regolamento di polizia mortuaria o da nuove disposizioni di leggi in materia, senza la possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche che ne obbligano una più adeguata costruzione in altro luogo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 46 e 47 DPR n. 445 del 28/12/2000)

(Esente da bollo (art. 37 D.P.R. n. 445/2000)-

Il/La sottoscritto/a nato/a in, il, con
residenza anagrafica nel Comune di, via n ,
consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 75 sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, nonché con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. medesimo, ha reso e sottoscritto
\, . nie esimo la seguente

DICHIARAZIONE

- Di essere a conoscenza del regolamento per la gestione del servizio di polizia mortuaria e per la concessione di loculi ed aree per sepolture private nel cimitero comunale approvato con delibera di e.e. n. 3 del 23/03/2010 e di accettarlo in ogni parte.
- Di non trovarsi nella condizione d'incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689;
- Di obbligarsi a presentare progetto nei termini stabiliti di sei (6) mesi dalla data di stipula del contratto e iniziare l'opera entro i successivi sei (6) mesi e concluderli entro tre (3) anni dall' inizio dei lavori. Scaduto detto termine la concessione si intende decaduta e può essere rinnovata una sola volta previo pagamento del 30% della fideiussione versata.
- Di non essere già concessionario, nell'ambito del proprio nucleo cimiteriale di altra concessione di area cimiteriale per la realizzazione di tombe gentilizie.

..... li,

Si allega copia del documento di riconoscimento

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE SECONDO IL
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E
PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEL
CIMITERO

COMUNALE approvato con delibera di C.C. n. 3 del 23/03/2010.

Il sottoscritto/a nato/a in....., il
PER LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBA
DI FAMIGLIA PER IL LOTTO CONTRADDISTINTO DAL n. _____

OFFRE

UN AUMENTO PARI A ___ % IN LETTERE _____

Rispetto AL PREZZO A BASE D'ASTA di€ 300,00 al mq.

S. Elisabetta li, _____

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)